

Registro imprese. La circolare del Mise dà lo stop anche ai passaggi di quote di Srl

Spa escluse dall'iscrizione immediata

Alessandro Selmin

La circolare del **ministero dello Sviluppo economico** n.3673 del 19 novembre scorso fornisce i primi chiarimenti sulla attuazione della novità introdotta dall'articolo 20 comma 7-bis della legge 116/14: dal 1° settembre per le domande di iscrizione nel registro imprese, cui è allegato un atto notarile, la **Camera di commercio** procede alla «iscrizione immediata». Costatati i non pochi problemi interpretativi (i chiarimenti sono preceduti dalla precisazione «si ritiene») il Mise preannuncia una ulteriore circolare.

L'attuale procedura ordinaria di iscrizione - che prevede

l'invio telematico della domanda al registro, la protocollazione, il controllo delle condizioni per l'iscrizione, l'iscrizione nel registro entro cinque giorni (termine considerato non perentorio) in caso di esito positivo - viene modificata solo per le domande presentate sulla base di un atto notarile. Per queste si prevedono ora, dopo il protocollo, solo i controlli dei requisiti di ricevibilità delle domande, quindi si procede alla iscrizione, e solo successivamente si effettueranno gli altri controlli sui requisiti per l'iscrizione.

In sostanza, per la prima volta si applica nel registro imprese una procedura basata sui control-

li ex-post, sempre più adottata quando si vuole accelerare l'inizio delle attività economiche. La nuova procedura, che ha anche lo scopo di accelerare il «grado di conoscibilità delle vicende sulle attività delle imprese», riguarda tutte le società, con esclusione delle Spa, ma solamente per l'iscrizione delle domande basate su un atto pubblico o una scrittura privata autenticata perché in questi casi spetta al notaio che ha rilasciato l'atto la responsabilità della preventiva verifica delle condizioni per l'iscrizione.

Il Mise ritiene applicabile questa procedura anche a "tutti gli atti provenienti da una autorità pubblica, ad esempio, le senten-

ze", ma la esclude per quelli di cessione di quote di Srl. Non è, però, chiaro se sono esclusi tutti gli atti di cessione o solo quelli inviati dagli altri intermediari come i commercialisti. Ovviamente sono escluse dalla procedura accelerata le domande cui sono allegati atti formati dai soci, dagli amministratori, dagli organi di controllo. Riguardo ai controlli dell'ufficio sulle pratiche accelerate, la circolare precisa che rimangono quelli sulla ricevibilità (competenza territoriale, sottoscrizione della domanda, possesso della Pec); se l'esito del controllo è negativo l'iscrizione viene sospesa. Gli altri controlli attinenti alla «legalità formale degli

L'iniziativa del Sole

QUOTIDIANO DEL LAVORO

Domani ritornano gli approfondimenti



www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

atti», ad esempio la mancanza di allegati, la discordanza tra il contenuto degli atti e i moduli compilati, verranno effettuati solo dopo l'iscrizione, così come quelli sulle «condizioni richieste dalla legge». Sul significato di queste condizioni persistono da almeno venti anni forti contrasti in giurisprudenza, dottrina e tra i conservatori e questo impedisce l'omogeneità, a livello nazionale, dei registri delle imprese.

Il Mise rinvia la questione dei controlli che rimangono nella competenza dell'ufficio e quella delle conseguenze di irregolarità commesse dai notai alla prossima circolare, auspicando, nel frattempo «forme di dialogo» tra i notai e gli uffici. Perplessità sollevano le considerazioni sulla espressione "immediata iscrizione" che è il vero e unico obiettivo della nuova norma.